

***E' nulla la notificazione se la relazione di notifica è apposta anziché in calce sul frontespizio dell'originale della sentenza.***

**Cass. civ. Sez. V, 21/03/2007, n. 6750**

*Ai sensi dell'art.148 c.p.c. l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, **apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto**, questa va perciò apposta **solo** in calce all'atto notificato, e non in qualsiasi altra sede "topografica" dell'atto stesso.*

*Secondo la Sentenza della Corte, infatti, la relazione di notifica apposta in calce all'atto ha la funzione garantistica di richiamare l'attenzione nel notificatore alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale, per cui solo la regolare effettuazione di tale adempimento conferisce fede privilegiata alla relazione redatta dal Pubblico Ufficiale, con la conseguenza che deve essere dichiarata nulla la notifica della sentenza di primo grado che sia stata eseguita senza il rispetto di tale modalità mediante una relata apposta soltanto sul frontespizio dell'originale.*

***La Corte di Cassazione , Sezione quinta civile – Sentenza 21/03/2007, n. 6750 Presidente Dott. PAOLINI Giovanni -Dott. GENOVESE Francesco Antonio - rel.***

sul ricorso proposto da:

Signor T.M. domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. Patrizia Artioli del foro di Modena;

contro

Comune Di San Possidonio, in persona del Sindaco p.t.;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale dell'Emilia Romagna n. 2/IV/05 depositata il 03.02.2005;

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Rilevato che il Comune di San Possidonio ha notificato al signor T.M. un avviso di accertamento per omessa denuncia ICI, per l'anno d'imposta 1999;

che il signor T. ha proposto ricorso alla C.T.P. di Modena, che l'ha parzialmente accolto;

che il contribuente ha proposto appello e la C.T.R. dell'Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, perché proposto oltre il termine breve d'impugnazione, a seguito di notificazione della sentenza di prime cure;

che, secondo la C.T.R. il termine per appellare sarebbe scaduto il 3 aprile 2004, considerato che la sentenza di primo grado era stata notificata al contribuente il 3 febbraio 2004, mentre l'impugnazione era stata notificata, dal signor T., solo in data 15 aprile 2004;

che il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, contro cui non resiste il Comune;

che con l'unico motivo di ricorso (con il quale si lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 546/1992 art. 51, dell'art. 137 c.p.c., comma 2, e dell'art. 148 c.p.c. il ricorrente afferma che la notifica della sentenza di primo grado sarebbe stata effettuata in maniera irrituale perché la relata, anziché essere apposta in calce all'atto, sarebbe stato annotato sul frontespizio e deduce, pertanto, che al ricorrente sarebbe stato - di conseguenza - al più, notificato il solo frontespizio e non anche la parte restante del documento;

che, richiesto del parere ai sensi dell'art. 375 c.p.c. uso per la manifesta fondatezza del ricorso.

Considerato che tale conclusione deve essere condivisa;

che, va premesso quanto stabilisce l'art. 148 c.p.c e cioè che "l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto" (primo comma);

che tale previsione è dettata a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale;

che, proprio la regolare osservanza delle prescrizioni formali, imposte dalla legge all'Ufficiale Giudiziario, in funzione del principio di recezione, è il fondamento degli effetti che dalla notificazione scaturiscono (decadenza dal diritto di impugnazione) che la regolare osservanza delle formalità compiute dall'Ufficiale Giudiziario sono consegnate in un atto pubblico, facente fede fino a querela di falso;

che la relazione, che la legge vuole sia apposta solo in calce alla copia dell'atto notificato, e non in qualsiasi altra sede "topografica" del documento, ha la funzione, garantistica, di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale Giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale dell'atto;

che solo la regolare esecuzione di un tale adempimento conferisce fede privilegiata alla relazione redatta dal Pubblico Ufficiale;

che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sentenza n. 15199 del 2004), l'eccezione di inammissibilità di un atto d'impugnazione, proposta sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, deve respingersi qualora l'originale dell'atto, depositato dall'impugnante rechi "in calce" la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione dell'eseguita consegna della copia del ricorso, ed essa non sia stata impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di tale querela, che detta attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata all'originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto dell'art. 137 c.p.c., comma 2, e dell'art. 148 c.p.c. ;

che tale principio, però, non può essere esteso al caso - come quello in esame - della relata apposta, anziché "in calce", sul frontespizio dell'originale della sentenza;

che, in tal caso, infatti, il mancato rispetto delle formalità non offre garanzia che la consegna dell'atto sia avvenuta nella sua integralità e, di conseguenza, non comporta il prodursi dell'effetto

giuridico ad esso conseguente, onde deve dirsi nulla la notificazione così eseguita, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 2, perché "l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo";

che, pertanto, il ricorso del contribuente deve essere accolto e la sentenza impugnata, siccome illegittima, per essere stata resa in contrasto con la menzionata regola iuris, deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della stessa C.T.R., la quale provvederà anche in ordine alla spese di questa fase.

**P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione C.T.R. dell'Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 1 Marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2007